

Città di

**SAN SALVATORE MONFERRATO**

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
E L'ACCESSO  
AGLI INCENTIVI  
PER LA SOSTITUZIONE  
O INSTALLAZIONE  
DELLE INSEGNE  
DI ESERCIZIO  
NEL CONCENTRICO  
DELLA CITTÀ**

Approvato con deliberazione  
C.C. n. 28/2008 del 31.03.2008



**ART. 1**  
**(Finalità)**

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di incentivi per gli interventi di installazione o di sostituzione delle insegne di esercizio delle attività del commercio ed affini.
2. Per insegne di esercizio si intendono le tipologie definite dal Piano delle Insegne di oggetto di approvazione con apposito atto.
3. Le finalità generale è costituita dal miglioramento della qualità della vita dei cittadini, mediante conseguimento dei seguenti obiettivi di miglioramento dell'ambiente urbano:
  - a. la miglioria del tessuto urbano;
  - b. la valorizzazione del centro storico.

**ART. 2**  
**(Requisiti di localizzazione)**

1. Gli incentivi sono concessi per gli interventi indicati all'articolo 1 unicamente all'interno del centro storico della Città come individuato sulle tavole del P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 24 L.R. n. 56/1977 e s.m.i.

**ART. 3**  
**(Requisiti soggettivi)**

1. Sono ammessi a presentare le domande i titolari degli esercizi pubblici, attività commerciali, paracommerciali, edicole, barbieri, attività artigianali, come definiti dalla normativa in materia di commercio e di attività artigianali parificate, esistenti o di nuova creazione, con sede all'interno dell'area definita dall'articolo 2.

**ART. 4**  
**(Requisiti di ammissibilità)**

1. Condizione di ammissibilità per beneficiare del contributo è la rispondenza degli interventi di cui all'articolo 1 del presente regolamento alle prescrizioni del Piano Comunale delle Insegne, e la loro attuazione nel rispetto della procedura relativa.

**ART. 5**  
**(Termini)**

1. Gli incentivi vengono concessi annualmente, nei limiti della somma annualmente determinata in sede di Bilancio di previsione e dalle sue eventuali variazioni in corso di esercizio.
2. Il termine di presentazione delle domande relative ai fondi dell'anno di riferimento è il 31 dicembre.
3. Non sono ricevibili domande presentate in data successiva al 31 dicembre.
4. Ai fini della determinazione del termine di presentazione fa fede unicamente il timbro di protocollo del Comune.

**ART. 6**  
**(Risorse)**

1. Le risorse destinate a finanziare il fondo sono stanziare annualmente in sede di bilancio di previsione e delle sue eventuali variazioni.

2. Nel caso le risorse non siano sufficienti a soddisfare la totalità delle domande dell'anno di riferimento, le domande, purchè ammissibili ai sensi dell'art. 4 e presentate nel termine di cui all'art. 5, non soddisfatte per carenza di fondi, hanno preferenza, qualora confermate dal richiedente ai sensi dell'art. 10, nella graduatoria dell'anno successivo.

**ART. 7**  
**(Misura del contributo)**

1. La misura del contributo, commisurata all'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione dell'insegna di esercizio dell'attività, è pari alla misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'I.V.A., con un importo massimo pari ad euro 500,00.
2. L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ritenuta ammissibile e nel caso di sussistenza dei fondi.

**ART. 8**  
**(Presentazione delle domande)**

1. Il soggetto che intende beneficiare del contributo deve presentare al protocollo del Comune domanda di contributo, secondo il Modello Allegato A, entro il termine di cui all'art. 5.
2. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo è a pena di irricevibilità.
3. A pena di inammissibilità la domanda deve essere presentata ad intervenuta effettuazione dell'intervento.
4. A pena di inammissibilità la domanda deve in ogni caso contenere:
  - a. i dati del richiedente;
  - b. la sottoscrizione del titolare;
  - c. indicazione dell'attività esercitata;
  - d. estremi del titolo abilitativo rilasciato per l'intervento.
5. A pena di inammissibilità, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a. fotografia dell'insegna installata oggetto di contributo;
  - b. fattura con indicazione delle spese di acquisto e dell'installazione dell'insegna;
6. Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità della domanda previsti dal presente articolo comporta la decadenza della domanda, salva la facoltà di presentazione di nuova domanda.
7. E' consentita l'integrazione di carenza della domanda non costituenti requisiti stabiliti dal presente articolo a pena di inammissibilità, senza che tale integrazione comporti la perdita della posizione nella graduatoria di cui all'art. 10.

**ART. 9**  
**(Procedimento)**

1. Le domande sono presentate al Protocollo Generale e sono istruite dall'Ufficio Tecnico Urbanistica.
2. Il Responsabile del Servizio provvede a verificare e comunicare al richiedente l'ammissibilità delle richieste nel rispetto dei seguenti termini:
  - a. eventuali richieste di integrazione dei documenti dovranno essere effettuate entro 15 giorni dal ricevimento della domanda al protocollo generale;

- b. entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente punto il richiedente dovrà presentare la documentazione mancante pena inammissibilità della domanda;
- c. entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o dalla integrazione dei documenti richiesti il Responsabile del Servizio provvede all'emissione del relativo provvedimento di spesa;
- d. nell'osservanza dei termini di cui all'articolo 7 sarà effettuata l'erogazione.

**ART. 10**  
**(Attribuzione degli incentivi)**

- 1. Il Responsabile del Servizio provvederà ad assegnare ai richiedenti il relativo incentivo tenendo conto dei seguenti principi:
  - a. tutte le domande presentate dagli aventi diritto verranno accolte nel limite della disponibilità della risorsa stanziata annualmente ai sensi dell'art. 6 in base alla presentazione in ordine cronologico delle domande. A tal fine fa fede la registrazione delle domande al Protocollo Generale del Comune;
  - b. le domande, eventualmente rimaste inevase per esaurimento della risorsa stanziata, verranno prioritariamente esaminate ed accolte, sempre in base all'ordine cronologico di registrazione al Protocollo Generale del Comune, nella graduatoria dell'anno successivo, ove confermate entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Ove, entro tale termine non vengano confermate, le domande decadono.

**ART. 11**  
**(Erogazione dell'incentivo)**

- 1. L'incentivo verrà erogato previa verifica, da parte dell'Ufficio Urbanistica, della rispondenza dei lavori eseguiti.

**ART. 12**  
**(Pubblicità)**

- 1. La pubblicità del contributo è annualmente fornita mediante pubblicazione di idoneo avviso all'albo pretorio e sul sito web del Comune all'indirizzo ([www.ssalvatoreinrete.it](http://www.ssalvatoreinrete.it))

**ART. 13**  
**(Disposizioni transitorie finali)**

- 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi dello Statuto Comunale.
- 2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2008 l'avviso di cui all'art. 12 sarà effettuato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e dall'intervenuta adozione del Piano delle Insegne.
- 3. Non sono ammesse a contributo le domande relative all'insegne autorizzate antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
- 4. Il presente regolamento non sostituisce altre eventuali disposizioni comunali in materia di concessioni di finanziamenti e benefici economici attualmente in vigore.